



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Rassegna Stampa

Newsletter Norme & Tributi – giugno 2010

Autore: **Mattia Dalla Costa** e **Hannes Spinnel**

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE**ITALIA: RISCHIO DI CONFUSIONE TRA PRODOTTI**

In una causa instaurata nel 2001, si erano messi a confronto due marchi relativi a prodotti di biancheria femminile ("Lovable Mimesis", presunta vittima di contraffazione, e "Papillon Mimetic" presunto contraffattore). Secondo il Tribunale di Milano, la parola greca Mimesis era originale e dotata di capacità distintiva, e il marchio "Lovable Mimesis" era forte, escludendo la legittimità dell'utilizzo di termini simili. Con sentenza del 10 marzo 2009, recentemente resa pubblica, la Corte di Appello di Milano ha invece affermato la debolezza del marchio "Lovable Mimesis" in quanto la parola Mimesis ("mimetizzarsi") descrive le qualità dei prodotti (reggiseni e mutandine aderenti alla pelle e invisibili sotto gli abiti), e solo l'imitazione dello specifico termine costituirebbe un illecito.

I giudici italiani continuano a dedicare ampia attenzione alla distinzione tra marchio forte (tutelato anche contro l'utilizzo di marchi simili) e debole (tutelato solo contro la riproduzione pressoché integrale). A differenza della giurisprudenza comunitaria e tedesca, tendono a non esaminare altri fattori quali il grado di vicinanza dei prodotti ecc., tanto da determinare, nella pratica, incertezze di giudizio.



Avv. e RA Mattia Dalla Costa
mattia.dallacosta@cbalex.it
 Dr. Hannes Spinell
hannes.spinell@cbalex.it
www.cbalex.it